

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3141

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GIGLI, SBERNA, IORI, PICCIONE, DELLAI, RUBINATO, FITZGERALD
NISSOLI, SANTERINI, BAZOLI, BERLINGHIERI, PATRIARCA, PICCOLI
NARDELLI, PREZIOSI, SENALDI**

Istituzione e disciplina dei punti di accoglienza
dei neonati abbandonati

Presentata il 22 maggio 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — I recenti fatti di cronaca, con il ritrovamento di diversi neonati abbandonati, alcuni dei quali fortunosamente ancora vivi mentre altri purtroppo ritrovati morti, invitano a una seria e urgente riflessione sul tema della natalità. Questo tema è di estrema rilevanza sociale, politica ed economica. Infatti la riduzione della natalità e l'aumento dell'aspettativa della vita compromettono la tenuta del sistema sanitario, di quello previdenziale e, più in generale, della coesione sociale. Questo fenomeno è descritto dall'alto indice di vecchiaia: al 1° gennaio 2013 nella popolazione residente in Italia si registravano 151,4 persone di 65 anni e oltre ogni 100 giovani con meno di 15 anni, mentre la media dell'Unione europea

di questo indice è pari a 116,6 evidenziando l'esistenza di un debito demografico non trascurabile.

Nell'ambito delle politiche sociali, un ruolo fondamentale è rivestito dall'aiuto alla vita nascente.

La presente proposta di legge intende affrontare uno specifico aspetto nella tutela della vita nascente, attraverso l'istituzione di un meccanismo di accoglienza per i bambini nati da donne che hanno scelto di partorire in anonimato, senza peraltro usufruire delle possibilità offerte dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, prevedendo strutture affiancate ai presidi ospedalieri o ad altre strutture accreditate dal Servizio sanitario nazionale dotati di re-

parti di ginecologia e ostetricia e curandone la realizzazione in spazi contigui, ma distinti da quelli di degenza, tali comunque da garantire il bisogno di riservatezza delle puerpere che hanno scelto di partorire in modo anonimo fuori delle strutture sanitarie. La diffusione nel territorio nazionale dei punti di accoglienza dei neonati abbandonati, moderna riedizione delle ruote degli esposti, coniugherebbe la possibilità di accogliere i bambini in condizioni di sicurezza clinica con il rispetto del desiderio di anonimato della donna. I punti di accoglienza rappresentano un completamento della normativa in materia di parto anonimo estendendo la possibilità di tale parto anche al di fuori dei reparti ospedalieri, con lo scopo di prevenire l'abbandono del neonato in condizioni di insicurezza per la sua salute: fin dal 1992 il Movimento per la vita italiano ha ideato la « Culla per la vita » e attualmente nel territorio nazionale se ne contano circa cinquanta. Proprio in una di queste culle, quella di Giarre, è stato accolto uno dei neonati che negli ultimi mesi è sopravvissuto all'abbandono. Ogni anno sono circa 400 i neonati partoriti in modo anonimo. Alcuni di essi sono partoriti negli ospedali, altri sono abbandonati nei luoghi più disparati con evidenti rischi per la loro sopravvivenza. Altri neonati più sfortunati sono oggetto di infanticidio o vengono abbandonati in condizioni ad altissimo rischio di non ritrovamento.

L'abbandono in luoghi con speranza di ritrovamento costituisce, seppure in modo estremo, un disperato tentativo di salvare il proprio figlio e di affidarlo alle cure di un'altra famiglia e dunque una scelta per la vita e un gesto di coraggio. Infatti la madre che porta a termine una gravidanza non ha evidentemente alcuna intenzione di abortire e accetta perfino il dolore di separarsi dal figlio, dopo averlo portato in grembo e partorito. Se il più delle volte la scelta dell'abbandono è dettata dalla mancanza di conoscenza della legge che riconosce alle gestanti il diritto di partorire all'interno di strutture sanitarie in modo anonimo, talora essa è legata alla paura

che comunque l'anonimato possa non essere del tutto salvaguardato in ospedale.

Il diritto alla vita, diritto umano indisponibile e inalienabile, è tutelato dalla Costituzione e da numerose leggi nazionali, nonché da strumenti internazionali, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (1948), la Dichiarazione dei diritti del fanciullo (1959), la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.

La tutela del diritto alla vita nascente, pertanto, non dovrebbe incontrare alcun limite: sebbene la Corte costituzionale, nella sentenza n. 278 del 18 novembre 2013, abbia ritenuto l'irreversibilità del segreto in contrasto con gli articoli 2 e 3 della Costituzione, occorre riflettere sulle eventuali conseguenze nefaste qualora venisse meno la garanzia dell'anonimato. Il rischio potrebbe essere una pericolosa involuzione, ovvero il parto clandestino in condizioni precarie per la salute della madre e del figlio, se non l'infanticidio.

L'esperienza positiva delle « Culle per la vita » si è diffusa negli ultimi anni in molti Paesi: Polonia, Germania, Svizzera, Repubblica Ceca, Ungheria, Belgio, Austria, Slovacchia, Croazia, Corea e Giappone. Tuttavia in Italia si registra ancora una scarsa conoscenza e sensibilizzazione. Da questi presupposti muove la presente proposta di legge, che si compone di sette articoli.

L'articolo 1 stabilisce le finalità e l'oggetto: la tutela della maternità, dell'infanzia e della gioventù attraverso l'istituzione e la disciplina di punti di accoglienza dei neonati abbandonati. L'articolo 2 reca disposizioni per l'istituzione dei punti di accoglienza e l'articolo 3 ne definisce le caratteristiche e i requisiti.

L'articolo 4 prevede apposite campagne di informazione sull'istituzione dei punti di accoglienza, l'articolo 5 stabilisce le sanzioni in caso di violazioni della normativa, l'articolo 6 reca una novella all'articolo 591 del codice penale, in materia di reato di abbandono di minori o incapaci e l'articolo 7, in fine, reca le disposizioni finanziarie.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità e oggetto).

1. Ai sensi dell'articolo 31, secondo comma, della Costituzione, in materia di tutela della maternità, dell'infanzia e della gioventù, la presente legge prevede l'istituzione e la disciplina di appositi punti di accoglienza dei neonati abbandonati, di seguito denominati « punti di accoglienza », al fine di evitare l'abbandono in situazioni non protette e l'infanticidio, nonché di assicurare la sopravvivenza dei neonati attraverso cure tempestive e adeguate.

ART. 2.

(Istituzione dei punti di accoglienza).

1. I punti di accoglienza sono istituiti dalle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, in collaborazione con associazioni aventi finalità di solidarietà sociale, presso i presidi ospedalieri e presso altre strutture accreditate del Servizio sanitario nazionale forniti di reparti di ostetricia e ginecologia.

2. Le aziende sanitarie locali sovrintendono all'organizzazione e al corretto funzionamento dei punti di accoglienza, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3.

ART. 3.

(Caratteristiche e requisiti dei punti di accoglienza).

1. I punti di accoglienza sono attivi ventiquattro ore al giorno, sono facilmente accessibili e gratuiti e sono dotati di caratteristiche tali da garantire il rispetto

dell'assoluta riservatezza, ai sensi della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali e del parto in forma anonima.

2. Ai fini del benessere psico-fisico dei neonati, i punti di accoglienza, avvalendosi delle più moderne tecnologie, assicurano idonee condizioni ambientali e strutturali, in particolare per quanto concerne il controllo della temperatura.

3. I punti di accoglienza sono dotati di un impianto di videosorveglianza regolato in modo da riprendere solo il cuscinetto dove viene depositato il neonato, nonché di sensori atti a segnalare tempestivamente al personale addetto la presenza del neonato.

4. I punti di accoglienza sono dotati di idonei contrassegni al fine di renderli riconoscibili all'utenza.

ART. 4.

(Campagne di informazione).

1. Il Ministero della salute, in collaborazione con la società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, promuove apposite campagne di informazione sull'istituzione dei punti di accoglienza, realizzate mediante *spot* televisivi e radiofonici, diffusi sulle reti nazionali pubbliche, nonché attraverso materiale illustrativo cartaceo e multimediale distribuito nei presidi ospedalieri e nelle altre strutture accreditate del servizio sanitario nazionale.

ART. 5.

(Sanzioni).

1. Le violazioni del diritto di accesso gratuito ai punti di accoglienza nonché del diritto all'anonimato della madre sono punite con la reclusione da sei mesi a un anno.

ART. 6.

(Modifica all'articolo 591 del codice penale).

1. All'articolo 591 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il reato di cui al presente articolo non sussiste se il neonato, entro la prima settimana di vita, è lasciato presso un punto di accoglienza dei neonati abbandonati istituito dalle aziende sanitarie locali ai sensi della legislazione vigente ».

ART. 7.

(Disposizioni finanziarie).

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016. La somma di cui al presente comma è ripartita annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze tra le aziende sanitarie locali che provvedono all'istituzione dei punti di accoglienza.

2. Alla copertura dell'onere previsto dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2016 e seguenti dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0032750